



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	29	OGGETTO: Determinazione della tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. riconferma delle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per anno 2012.
del	28/04/2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 13,30 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

- 1) DI SANTO
2) DI SANTO
3) DI SANTO
4) FIORITI
5) GENTILE

Donato Presidente.....
Nicola Vicesindaco...
Antonio Assessore.....
Marco“.....
Luigi”.....

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il _____ al n. _____ del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Dato atto che questo comune ha applicato sino a tutto il 2011 il regime tributario della tassa smaltimento rifiuti quale forma di prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio;

Tenuto conto che le modalità applicative del prelievo a copertura dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti sono insufficienti a coprire i costi del servizio.

Ritenuto opportuno, alla luce delle recenti modifiche normative ed in vista dei futuri cambiamenti, di aumentare per l'anno 2012 il regime tributario di prelievo per la copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti e quindi di applicare per il 2012 la tassa smaltimento rifiuti un aumento del 10%

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 02.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Ravvisata la necessità di procedere all'aumento della tariffa del 10% (venti percento) al fine di garantire, con il gettito puro TARSU, la quasi integrale copertura dei costi diretti del servizio di N.U., come mostrato nei prospetti allegati alla presente delibera che costituiscono parte integrante della stessa;

Visto il parere favorevole relativamente alla congruità tecnica dei prezzi e dei costi utilizzati espresso dal responsabile del settore tributi;

Verificato che la normativa vigente prevede come obiettivo il raggiungimento della copertura integrale dei costi;

Preso atto dell'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 – comma 30 che testualmente recita: " Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).";

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012 (allegato a);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore Economico - finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) per l'esercizio finanziario 2012 di aumentare del 10% (dieci per cento) le tariffe per la tassa raccolta rifiuti solidi urbani così come esposte in allegato;
- 2) di riconfermare per l'anno 2012 le tariffe vigenti nel 2011 per l'imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- 3) di riconfermare per l'anno 2012 le tariffe vigenti nel 2011 per la tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree pubbliche (TOSAP);
- 4) di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione unanime espressa nella forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Acconcia